

## DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 7



Sciacca  
Capofila



Menfi



Sambuca di Sicilia



Santa Margherita B.



Caltabellotta



Montevago



A. S.P. Agrigento

Legge 328/00 - P.d.Z. 2010/2012

### CAPITOLATO D'ONERI GESTIONE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO "LAVORANDO"

#### Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio da appaltare si inserisce nel quadro degli interventi predisposti dal Distretto socio-sanitario nei confronti del disagio sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati o con problematiche di dipendenze patologiche, a rischio di marginalità sociale ai quali si riconoscono potenzialità, abilità e risorse personali che se adeguatamente organizzate possono consentire lo svolgimento di una attività (formativa o lavorativa) per il raggiungimento di traguardi quali l'integrazione sociale, la realizzazione personale e l'accesso ai diritti di cittadinanza.

Gli aspetti più significativi del servizio sono evidenziati nel progetto "Lavorando", parte integrante del presente Capitolato, ammesso al finanziamento dall'Assessorato Regionale ai sensi della legge 328/00, ed inserito nel Piano di Zona 2010-2012.

#### ART. 2 OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Servizio si pone l'obiettivo di favorire nei soggetti svantaggiati e nei soggetti con problematiche di dipendenza patologica l'acquisizione di abilità, (anche con modalità protette poiché mediata dai servizi), attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati di orientamento, di formazione pre-lavorativa ed accompagnamento, mirati al raggiungimento di specifiche competenze che incrementino le possibilità occupazionali ed una soddisfacente integrazione sociale. E' inoltre previsto un intervento di sostegno socio-psicologico per favorire l'acquisizione da parte dei soggetti ammessi al servizio, di una condizione di auto-consapevolezza delle proprie possibilità.

#### ART. 3 UTENZA FRUITRICE

Uomini e donne residenti nel Distretto socio-sanitario di Sciacca. E' previsto, anche, l'inserimento di minori a rischio, previa valutazione degli operatori del Gruppo di Coordinamento del progetto. I destinatari dell'iniziativa saranno soggetti svantaggiati e/o con problematiche di dipendenza patologica (soggetti alcolizzati, drogati, ecc.) per i quali è indicato un percorso interaziendale mediatorio all'occupazione. Essi dovranno essere abili al lavoro e iscritti negli appositi elenchi presso il Centro per l'impiego.

Sono previsti, ogni anno, n° 26 "Borse lavoro" (n°78 nel triennio) suddivise in due turni della durata di 6 mesi.

#### **Art. 4 DURATA DELL'APPALTO**

Il Servizio sarà appaltato per tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino alla concorrenza delle somme.

#### **Art. 5 COSTO DEL SERVIZIO**

Il costo del servizio ammonta complessivamente a € 297.622,44 (iva inclusa se dovuta) di cui € 147.622,44 a carico del FNPS ed € 150.000,00 a carico della quota cofinanziata dai Comuni e ripartito per annualità come appresso specificato:

- € 99.057,48 per la I<sup>a</sup> annualità (2010)
- € 99.282,48 per la II<sup>a</sup> annualità (2011)
- € 99.282,48 per la III<sup>a</sup> annualità (2012);

L'importo di € 297.622,44 è così costituito:

- € 282.253,20 a carattere incompressibile in quanto include:
  - € 92.836,80 per la retribuzione da corrispondere al personale;
  - € 189.416,40 per le borse lavoro da corrispondere ai beneficiari dell'attività socio-sanitaria, comprensivo di kit didattici;
- € 15.369,24 relativo agli oneri di gestione ed organizzazione da sottoporre a ribasso;

#### **Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Ente gestore dovrà garantire tutte le attività descritte nel progetto "Lavorando", approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario di Sciacca con proprio atto n. 1 del 03/04/2013, allegato al presente disciplinare per farne parte integrante;

L'Ente gestore dovrà raccordarsi attraverso un suo rappresentante con il Gruppo di coordinamento istituzionale, costituito da operatori dei Servizi Sociali dei Comuni, del Ser.T, dell'UEPE, dell'U.SS.M..

Il Gruppo di Coordinamento selezionerà gli Utenti, i soggetti istituzionali facenti parte dello stesso saranno i referenti per tutta la durata dei percorsi e collaboreranno alla realizzazione del progetto.

In particolare l'Ente gestore, d'intesa con il Gruppo di Coordinamento, dovrà:

- elaborare un progetto individualizzato per ogni utente che prevede la fruizione di un percorso socio-psicologico e di orientamento, propedeutico all'avvio della borsa lavoro, curare il monitoraggio e l'evoluzione dell'esperienza lavorativa;
- individuare le imprese, agricole o commerciali e gli enti pubblici dove gli utenti svolgeranno le loro "Borse lavoro". A tal fine l'Ente gestore dovrà sottoscrivere idoneo protocollo di intesa volto a disciplinare i rapporti tra lo stesso e le imprese e gli enti pubblici coinvolti, rispetto ai quali il Distretto socio-sanitario resta soggetto terzo.

#### **Art. 7 RISORSE STRUTTURALI ED ATTREZZATURE**

L'Ente gestore del progetto dovrà avere una sede, dotata di utenza telefonica, per garantire la funzione di governo delle azioni e per condurre attività di orientamento/informazione. Tale sede sarà dotata di pc, ws, stampante, scanner, ecc... con collegamento in internet ed alle b.d..

La sede operativa dovrà essere in regola con le prescrizioni in materia di sicurezza.

I Comuni del Distretto metteranno a disposizione i locali per seminari e convegni, le aule didattiche per le lezioni teoriche e in particolare il Comune di Sciacca metterà a disposizione la sala Blasco per le attività di comunicazione sociale.

## Art. 8 PERSONALE PREPOSTO E PRESCRIZIONI

L'Ente gestore per l'attuazione delle attività progettuali deve garantire la prestazione professionale di uno psicologo e di un assistente sociale.

Nello specifico:

- lo Psicoterapeuta, con specializzazione acquisita in seguito a corsi riconosciuti a norma della vigente legge, che assolverà anche funzioni di coordinatore e supervisore delle attività previste in favore degli utenti e farà parte, per conto dell'Ente aggiudicatario, del Gruppo di Coordinamento del progetto;
- l'Assistente Sociale in possesso della Laurea Specialistica iscritto alla sez. A dell'Albo Professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

Nella tabella appresso riportata, in relazione ad ogni operatore viene evidenziato il monte ore di cui dispone nel triennio. E precisamente:

OPERATORI	Ore settimanali	Totale ore per ogni annualità
N°1 Psicologo	15 ore/sett. X 3 h pro die	720
N°1 Assistente Sociale	15 ore/sett. X 3 h pro die	720

L'Ente gestore dovrà inoltre, garantire le professionalità amministrative di carattere indiretto, necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali (es. consulente del lavoro, autista, ecc.).

L'Ente gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività progettuali, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro. L'Ente gestore deve instaurare rapporti di lavoro, che per la natura e la tipologia del servizio, siano consentiti dalla normativa vigente.

L'Ente gestore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituito in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività progettuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Tutto il personale adibito alle attività progettuali si considera alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'ente gestore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. I dipendenti dell'ente gestore devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli utenti ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica.

L'ente gestore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente articolo. Il personale dovrà essere dotato di cartellino personale di riconoscimento con l'indicazione della ditta ed il riferimento all'affidamento da parte del distretto socio-sanitario di Siccacà.

Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità del servizio, l'ente gestore dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di *turn over* degli operatori. L'ente gestore si obbliga in ogni caso a mantenere per tutta la durata dell'appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli indipendenti dalla volontà dello stesso appaltatore.

Le ferie degli operatori dovranno essere attentamente programmate al fine di evitare disservizi e un impatto negativo sull'utenza. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (ferie, aspettativa, ecc.) deve avvenire dal primo giorno di assenza. L'ente gestore si impegna a sostituire i propri operatori dal primo giorno di assenza, anche nel caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, ecc.). Di tutte le assenze e delle relative sostituzioni deve essere data sollecita comunicazione al distretto socio sanitario.

L'ente gestore è tenuto ad utilizzare per le sostituzioni, operatori in possesso degli stessi requisiti posseduti da quelli stabilmente impiegati nel servizio e con possesso di titolo;

L'ente gestore deve garantire l'immediata sostituzione di quegli operatori che, a giudizio del committente, dovessero risultare inadeguati allo svolgimento del servizio. Nel caso di sostituzioni definitive o dell'inserimento di un nuovo operatore l'appaltatore deve assicurare, a sue spese, una compresenza fra l'operatore uscente e quello entrante di almeno otto giorni, durante il quale il nuovo operatore non avrà la responsabilità della prestazione. Il costo del periodo di affiancamento sarà a carico dell'ente gestore.

L'ente gestore deve trasmettere al distretto socio-sanitario di Sciacca almeno entro dieci giorni precedenti l'inizio delle attività progettuali, l'elenco nominativo del personale che sarà assegnato al servizio, suddiviso per funzione, e dei sostituti, con i relativi curricula.

Entro trenta giorni dall'inizio del servizio l'ente gestore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopraindicati comporterà una penale di € 500,00 che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio.

L'ente gestore deve individuare tra il personale assegnato al progetto un coordinatore delle attività con il compito di gestire il personale e tenere costanti rapporti con il committente.

#### **Art. 9 VOLONTARIATO**

L'Ente gestore nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari e unità operanti nel servizio civile, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponderà a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e da operatori del servizio civile, assicurando gli stessi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con il Distretto socio-sanitario di Sciacca e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari e gli operatori del servizio civile non potranno tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori dovrà essere quindi complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Le prestazioni dei volontari e degli operatori del servizio civile non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

#### **Art. 10 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI**

Il servizio oggetto del presente appalto si intende esercitato con rischio d'impresa a carico dell'aggiudicatario. L'Ente gestore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente allo svolgimento delle prestazioni, che possa derivare da inconvenienti e danni causati all'utente e/o a terzi, esonerando il distretto socio-sanitario di Sciacca da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché questa non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte del committente.

E' obbligo dell'Ente gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

A tale scopo l'Ente gestore deve stipulare, con Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il distretto socio-sanitario di Sciacca deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi causati nell'esecuzione delle attività progettuali.

La polizza dovrà essere sottoscritta per un massimale annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) e coprire tutte le attività svolte dall'ente gestore, comprese le attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato ed escluso e coprire i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio.

Il distretto socio-sanitario di Sciacca è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro.

Copia delle polizze regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti dovrà essere consegnata al Comune di Sciacca-capofila unitamente alla documentazione richiesta per la stipula del contratto con allegato l'impegno dell'aggiudicatario di pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.

L'appaltatore è tenuto a dare al committente, di volta in volta, immediata comunicazione scritta dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

#### **Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'aggiudicatario deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta del Comune di Sciacca-capofila, un **deposito cauzionale definitivo**, mediante una fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto riducibile del 50%, in caso di possesso da parte dell'Impresa della certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Detto importo sarà restituito al termine dell'appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il presente appalto sia stata rimessa.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Sciacca-capofila, con l'adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'Ente gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del distretto socio-sanitario di Sciacca al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

#### **Art. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Aggiudicatario definitivo dovrà consegnare al Comune di Sciacca-capofila i documenti richiesti per la stipulazione del contratto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dovrà stipulare il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compreso l'importo per i diritti di segreteria entro 40 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto per la stipulazione del contratto nei termini fissati ovvero non si presenti alla stipulazione nel giorno e nell'ora stabiliti, è facoltà del committente ritenere non avvenuta l'aggiudicazione e procedere ad una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la possibilità di chiedere all'aggiudicatario inadempiente l'eventuale risarcimento dei danni derivanti.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi incluse quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

#### **Art. 13 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 14 CONTROLLO E VERIFICA DEI RISULTATI**

Sulle attività progettuali svolte dall'ente gestore sono riconosciute al Comune di Sciacca Capofila ampie facoltà di controllo in merito:

- All'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- Al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
- Ad ogni ulteriore adempimento di cui al presente capitolato.

Il Comune di Sciacca con cadenza almeno bimestrale esaminerà i risultati raggiunti dal servizio.

Eventuali proposte operative formulate dall'Ente sulla scorta delle valutazioni degli operatori impiegati, anche per l'approntamento di nuovi programmi, saranno esaminate da gruppo di coordinamento.

#### **Art. 15 PAGAMENTI**

Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente sulla base delle contabilità mensili, vistate dal Responsabile del Progetto individuato dal distretto socio-sanitario di Sciacca.

Sarà onere del Legale Rappresentante dell'Ente gestore inviare al Comune di Sciacca Capofila, unitamente alle contabilità mensili ed alla relativa fattura, una relazione predisposta dagli operatori addetti al servizio in ordine all'andamento delle attività, una dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, le fotocopie dei fogli di presenza mensili degli operatori, relativi al periodo di riferimento della contabilità, e dei partecipanti all'iniziativa.

Il Comune di Sciacca capofila ove dovessero emergere errori o difformità, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente G., il quale invierà una nuova nota di contabilità entro i successivi 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari e sulla disponibilità finanziaria dell'Ente.

I prospetti contabili possono pervenire all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Il pagamento verrà effettuato dopo la verifica della regolarità contributiva e fiscale, nonché della regolarità fiscale dei pagamenti delle imposte dirette di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 602/1973:

#### **Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di scelta del contraente, saranno trattati dal Comune Capofila del distretto socio-sanitario di Sciacca conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione del servizio. Gli enti concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge stessa.

Il Comune Capofila del distretto socio-sanitario di Sciacca conferirà all'ente gestore i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività inerenti il progetto "Lavorando" che, pertanto, rientrano tra le finalità;
- i dati comunicati all'Ente gestore sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati all'Ente gestore o da questi direttamente acquisiti per conto del Distretto socio-sanitario di Sciacca non potranno essere riprodotti ad uso dell'Ente gestore stesso, né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Distretto socio-sanitario di Sciacca, contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali degli utenti del servizio, l'Ente gestore dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto divieto assoluto all'Ente gestore di comunicare i dati personali, sensibili e giudiziari gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. in caso di incidenti o infortuni, ecc.)

L'Ente gestore si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato speciale d'appalto, quando previsto.

Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all'Ente gestore, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune capofila del distretto socio-sanitario di Sciacca con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

L'Ente gestore dovrà rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il titolare ed il responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

#### **Art. 17 INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE**

L'Ente gestore è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato. Nel caso di inosservanza da parte dell'ente gestore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il responsabile della gestione del contratto inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale il Responsabile può ordinare all'ente gestore l'immediata interruzione del servizio.

In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l'art. 1456 del codice civile. In caso di interruzione del servizio causata da inadempimenti dell'impresa, il distretto socio sanitario di Sciacca si rivarrà sulla cauzione.

Il distretto socio-sanitario di Sciacca, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi:

- a) a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa;
- b) a copertura delle spese di indizione di nuova procedura ristretta per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa;
- c) a copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell'ente gestore.

#### **Art. 18 PENALITA'**

In caso di inadempienze il distretto socio-sanitario di Sciacca si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra € 500,00 ed € 3.000,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza:

- a) mancata o parziale realizzazione di punti qualificanti del progetto tecnico (offerta progettuale) sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
- b) mancato rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro previsti per il proprio personale;
- c) mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo;
- d) altre violazioni degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto.

L'Ente gestore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio del Comune capofila di Sciacca.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento da trasmettersi da parte del Comune di Sciacca a mezzo di PEC (posta elettronica certificata). Decorso inutilmente tale termine, il Committente procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo dell'Ente gestore di risarcire l'eventuale danno arrecato al Committente in dipendenza dell'inadempimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Committente sono notificate all'Ente gestore in via amministrativa.

#### **Art. 19 RECESSO**

L'ente gestore è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora il Distretto socio-sanitario di Sciacca intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio.

Il Distretto socio-sanitario di Sciacca può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'ente gestore:

- a) per motivi di pubblico interesse;

b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. In tutti i casi previsti dai commi precedenti, l'ente gestore concorderà un equo indennizzo con il committente.

L'Ente gestore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

#### **Art. 20 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente appalto il Foro competente è quello di Sciacca.

Prima di adire in giudizio la controparte si procede ad un tentativo di bonario componimento tra le parti, del conflitto insorto. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 21 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme del codice civile e a quelle vigenti in materia di contratti pubblici di servizi, alle leggi in materia di servizi socio-sanitari e ai regolamenti del Comune di Sciacca-capofila.